

MROS

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

5° rapporto d'attività

2002

MROS

5° rapporto d'attività

Aprile 2003

2002

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (++41) 031 323 40 40

Fax: (++41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1. Introduzione	3
2. Statistica annuale MROS	5
2.1. Osservazioni generali	5
2.2. La ricerca di fondi appartenenti al terrorismo	7
2.3. Statistica dettagliata	9
2.3.1. Visione complessiva Statistica MROS 2002	9
2.3.2. Statistica mensile delle comunicazioni pervenute	10
2.3.3. Provenienza geografica degli intermediari finanziari	12
2.3.4. Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	14
2.3.5. Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	16
2.3.6. Le banche	18
2.3.7. Elementi che suscitano sospetto	20
2.3.8. Genere di reato quale antecedente	22
2.3.9. Domicilio della controparte	24
2.3.10. Nazionalità della controparte	26
2.3.11. Domicilio dell'avente economicamente diritto	28
2.3.12. Nazionalità dell'avente economicamente diritto	30
2.3.13. Autorità interessate preposte al perseguimento penale	32
2.3.14. Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	35
2.3.15. Numero di richieste personali da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	36
2.3.15. Numero di richieste personali da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	36
3. Tipologia	39
3. Tipologia	39
3.1. Margini di guadagno insoliti quale indizio di riciclaggio	39
3.2. Mandanti fittizi rimpiazzano un pagamento in contanti	39
3.3. L'esame rigoroso dello sfondo economico, condotto con rapidità, pone termine alle attività di un'organizzazione destinata a truffare gli investitori	40
3.4. Differenza fra gli articoli 9 LRD e 305ter CP	41
3.5. Appropriazione indebita e riciclaggio di denaro ripetuti	42
3.6. Necessità di una buona rete d'informazione e di buona collaborazione interbancaria e internazionale.	42
3.7. Truffa di grandi dimensioni abusando del patriottismo delle vittime	43
3.8. "Know your customer"	43
3.9. Truffa su larga scala a danno di casse malati pubbliche	44
3.10. L'importanza del lavoro dell'intermediario finanziario e della cooperazione internazionale	45
3.11. Dal parchimetro alla slotmachine del casinò	46
3.12. Da un procedimento per sottrazione d'imposta a uno per riciclaggio di denaro	46
3.13. Una buona esca che fa abboccare	47
3.14. Con la Ferrari nel "lavaggio di denaro"	47

3.15. Un negozio di vestiti e...	48
3.16. Un'offerta sproporzionata	48
3.17. Chi si giustifica addirittura tre volte non è credibile	48
3.18. L'accompagnatore discreto e ben vestito	49
3.19. Affari offshore poco trasparenti	49
4. Internazionale	51
4.1. Memorandum of Understanding (MOU)	51
4.2. Gruppo Egmont	51
4.3. GAFI / FATF	52
4.3.1. Paesi non cooperativi	52
4.3.2. Autovalutazione relativa alle raccomandazioni sul finanziamento del terrorismo	53
4.3.3. Collaborazione con il Fondo monetario internazionale e con la Banca mondiale	53
4.3.4. Revisione delle 40 raccomandazioni	53
5. Link su Internet	55
5.1. Svizzera	55
5.1.1. Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	55
5.1.2. Autorità di vigilanza	55
5.1.3. Associazioni e organizzazioni nazionali	55
5.1.4. Altri	55
5.2. Internazionale	55
5.2.1. Uffici di comunicazione stranieri	55
5.2.2. Organizzazioni internazionali	55
5.3. Altri Link	56

1. Introduzione

Lotta contro il finanziamento del terrorismo

Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 hanno avuto ripercussioni anche durante il 2002. Le relative misure sono state adottate e trasposte nei più diversi ambiti del sistema normativo svizzero sulla lotta contro il riciclaggio di denaro. Dopo l'11 settembre 2001 gli intermediari finanziari si sono posti la questione di come poter identificare valori patrimoniali appartenenti a un'organizzazione terroristica. Le liste con i nomi delle persone e delle organizzazioni sospette, le cosiddette liste Bush delle autorità USA, sono state utili agli intermediari finanziari per individuare questi fondi. La loro base giuridica è un ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti. In Svizzera sono di competenza delle autorità di vigilanza. Esse possono ingiungere perentoriamente agli intermediari finanziari di confrontare i nomi dei clienti con cui hanno trattative, con i nomi elencati nelle liste, comunicando un'eventuale concordanza come sospetta all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office, MROS), oppure, semplicemente esigere che i nominativi contenuti nelle liste Bush siano sottoposti ad un maggior controllo. Oltre a dette liste, il Dipartimento federale dell'economia ha ripetutamente aggiornato (la prima volta il 25.10.2001) l'allegato all'Ordinanza del 2.10.2000 che istituisce i provvedimenti nei confronti dei Talibani (Afghanistan) (RS 946.203), aggiungendovi 60 nomi di persone e organizzazioni che possono essere messe in relazione con il terrorismo internazionale o con il suo finanziamento. In questo allegato sono nominalmente indicate le persone fisiche e giuridiche, i cui averi in Svizzera devono essere bloccati e alle quali è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei fondi. Le persone o gli istituti, che custodiscono o amministrano valori patrimoniali che sottostanno presumibilmente a questo divieto, devono immediatamente comunicarlo al Segretariato di Stato dell'economia (Seco). La comunicazione al Seco non dispensa gli intermediari finanziari dall'obbligo di comunicazione a MROS, basato sulle direttive delle autorità di vigilanza concernenti le liste Bush. È pertanto possibile che siano effettuate comunicazioni riguardanti la medesima persona o istituzione contemporaneamente a MROS e al seco e, che i relativi blocchi, siano indicati in maniera parallela nelle statistiche corrispondenti.

Nel 2002 MROS ha ricevuto 15 comunicazioni relative a un eventuale finanziamento del terrorismo, dato che rappresenta un significativo calo rispetto alle 95 comunicazioni del 2001, questo sarebbe un indizio che gli intermediari finanziari hanno immediatamente reagito, ottemperando al loro obbligo di diligenza subito dopo gli attentati terroristici?

Nuove competenze penali per la Confederazione

Il 1° gennaio 2002, con l'entrata in vigore dell'articolo 340^{bis} del Codice penale (CP), la Confederazione ha acquisito nuove competenze nell'ambito del riciclaggio di denaro e

della criminalità organizzata (Progetto efficienza). Da allora, MROS può trasmettere le comunicazioni pervenutegli non più solo alle 26 autorità cantonali preposte al perseguimento penale, com'era prima il caso, ma anche al Ministero pubblico della Confederazione. Nel 2002 circa il 38 per cento delle comunicazioni di sospetto cui è stato dato seguito è stato trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione o all'Ufficio dei giudici istruttori federali (cfr. anche capitolo 2.3.12).

2002: statistica annuale aggiornata

Nell'anno di rapporto 2002 è stato introdotto un nuovo grafico "Luogo della relazione d'affari che suscita il sospetto" (cfr. capitolo 2.3.4.). Il grafico indica il cantone in cui si sono svolti concretamente i fatti che hanno destato sospetto. Gli intermediari finanziari si organizzano spesso a livello intercantonale, in cosiddetti centri di competenza. Pertanto, la comunicazione che parte da un cantone può essere il risultato di eventi verificatisi in un altro cantone. Il grafico "Provenienza geografica degli intermediari finanziari" (cfr. capitolo 2.3.3.) non aveva finora considerato questa circostanza.

Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23)

L'Ordinanza del 16 marzo 1998 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è entrata in vigore il 1.4.1998 con una durata limitata fino al 31.12.2002 (articolo 22 OURD). Con la modifica del 20.11.2002, il Consiglio federale ha prorogato la validità dell'OURD il più tardi fino al 31.12.2006.

Aumento dell'effettivo

Nel 2002, il numero delle comunicazioni in entrata ha ancora una volta subito un incremento sostanziale (più 56,4 per cento), quando già nel 2001, si era registrato un aumento (più 34 per cento). Anche lo scambio di informazioni con i servizi di comunicazione stranieri è decisamente aumentato (il 21 per cento in più di richieste relative a persone). Le mole di lavoro di MROS è in continua crescita, sia per l'incremento delle comunicazioni negli ultimi anni, sia per gli sforzi internazionali e nazionali intesi a sottoporre alle disposizioni sul riciclaggio di denaro non solo l'attuale settore finanziario, ma anche altri settori (per esempio il mercato di opere d'arte o quello immobiliare, cfr. capitolo 4.3.4.). La richiesta di nuovo personale (due posti supplementari) è stata accolta e dal 2003 il team di MROS si compone di otto posti. Dall'inizio della sua attività nel 1998, l'effettivo di MROS in termini di personale è quindi raddoppiato.

Judith Voney
Capo MROS
Berna, marzo 2003

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

L'analisi statistica dell'anno di rapporto 2002 porta a tre risultati principali:

- 1) Le comunicazioni pervenute sono aumentate del 56 per cento.
- 2) Per la prima volta le comunicazioni provenienti dal settore non bancario superano, con il 58 per cento, quelle provenienti dalle banche, che ammontano al 42 per cento.
- 3) La somma totale dei valori patrimoniali coinvolti, è diminuita del 75 per cento.

1) L'incremento del 56,4 per cento del numero delle comunicazioni pervenute è più riconducibile alla modifica e all'inasprimento della prassi delle comunicazioni nel settore degli intermediari finanziari, che ha incorporato le prestazioni di servizio nel traffico internazionale dei pagamenti (money-transmitter), piuttosto che a un unico evento importante, come avvenuto lo scorso anno. Se si tralasciano i money-transmitter, al di fuori del settore bancario si hanno il 5,6 per cento in meno di comunicazioni rispetto all'anno precedente, mentre nel settore bancario il 6,2 per cento in più.

Anche le cifre di confronto del numero delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, vanno considerate nell'ottica del notevole incremento delle comunicazioni da parte dei money-transmitter. Rispetto all'anno precedente (quota di trasmissione del 91 per cento), nel 2002 la quota di trasmissione è regredita, fissandosi al 79 per cento. Nel caso delle comunicazioni dei money-transmitter, spesso l'esame della fattispecie non ha consentito di individuare concreti elementi di sospetto, tali da giustificare l'apertura di un'istruttoria giudiziaria. Non bisogna tuttavia dedurre che le comunicazioni sono state effettuate in modo affrettato. Infatti, non va dimenticato che nei casi dei money-transmitter si tratta di un'operazione di trasferimento monetario cash, condotto a breve termine, ove l'intermediario finanziario non può esaminare e controllare il suo cliente come possono farlo una banca o una fiduciaria.

2) La diminuzione della somma totale dei valori patrimoniali coinvolti in operazioni di riciclaggio, può essere indizio del fatto che le disposizioni sulla lotta al riciclaggio di denaro, ora hanno un effetto anche preventivo. Quattro anni di severa applicazione degli obblighi di diligenza e di comunicazione hanno permesso di scoprire importanti casi di riciclaggio di denaro. La piazza finanziaria svizzera potrebbe, di conseguenza, essere divenuta oggi meno attrattiva per i riciclatori.

3) Sottostanno in primo luogo alla competenza della Confederazione i casi di riciclaggio, le cui premesse, o il reato di partenza, sono avvenuti all'estero. Il 40 per cento

circa delle comunicazioni cui è stato dato seguito è stato trasmesso alle autorità federali di perseguimento penale competenti in virtù delle nuove disposizioni in materia, il che dimostra come molti casi di riciclaggio di denaro abbiano un rapporto diretto con l'estero. L'assunzione delle nuove competenze da parte della Confederazione nel 2002, ha comportato un alleggerimento per i cantoni di Ginevra, Ticino e Zurigo.

2.2. *La ricerca di fondi appartenenti al terrorismo*

Nell'anno di rapporto 2002, MROS ha ricevuto 15 comunicazioni concernenti altrettanti casi di presunto finanziamento del terrorismo. L'importo totale dei fondi coinvolti ammontava a 1'613'819 franchi svizzeri. Tutte le comunicazioni concernevano persone e istituzioni menzionate dalle cosiddette liste Bush; tutte sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione.

Di seguito, queste 15 comunicazioni sono registrate separatamente.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	
ZH	4	27%
BE	3	20%
GE	1	7%
TI	5	33%
AG	2	13%
Totale	15	100%

b) Ramo d'attività dell'intermediario finanziario

	Numero delle comunicazioni	
Banche	10	66%
Servizi per le operazioni di pagamento	3	20%
Amministratori patrimoniali	1	7%
Assicurazioni	1	7%
Totale	15	100%

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	
Banca estera	1	10%
Grande banca	3	30%
Banca regionale	1	10%
Banca cantonale	1	10%
Banca privata	4	40%
Totale	10	100%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità aed		Domicilio aed	
Afghanistan	1	6.7%	0	0.0%
Svizzera	4	26.6%	5	33.3%
Italia	2	13.3%	2	13.3%
Panama	2	13.3%	2	13.3%
Pakistan	1	6.7%	1	6.7%
Arabia Saudita	3	20.0%	3	20.0%
Singapore	1	6.7%	1	6.7%
Turchia	1	6.7%	1	6.7%
Totale	15	100%	15	100%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi economicamente diritto (aed)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Afghanistan	1	6.7%	0	0.0%
Svizzera	3	20.0%	4	26.6%
Italia	5	33.2%	5	33.3%
Pakistan	1	6.7%	1	6.7%
Arabia Saudita	3	20.0%	3	20.0%
Singapore	1	6.7%	1	6.7%
Turchia	1	6.7%	1	6.7%
Totale	15	100%	15	100%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva: Statistica MROS 2002

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2002 - 31.12.2002)

	2002		+ / -	2001	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Numero di comunicazioni					
Totale pervenuto	652	100.0%	56.4%	417	100.0%
Trasmesso alle autorità preposte al perseguimento penale	515	79.0%	-13.2%	380	91.0%
Non trasmesso	137	21.0%		35	8.5%
Pendente	0	0.0%		2	0.5%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Servizi per le operazioni di pagamento	280	42.9%		55	13.2%
Banche	271	41.6%		255	61.2%
Fiduciarie	42	6.4%		33	7.9%
Amministratori patrimoniali	24	3.7%		33	7.9%
Avvocati	12	1.8%		9	2.2%
Assicurazioni	9	1.4%		6	1.4%
Altri	8	1.2%		4	1.0%
Case da gioco	4	0.6%		8	1.9%
Uffici di cambio	1	0.2%		2	0.5%
Carte di credito	1	0.2%		7	1.7%
Consulenti in materia di investimenti	0	0.0%		5	1.2%
Operatori in valori di borsa	0	0.0%		0	0.0%
Ammontare totale in CHF dei fondi implicati (somma dei valori patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	666'468'023	100.0%	-75.5%	2'728'182'377	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	646'733'344	97.0%	-76.0%	2'700'428'687	99.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	19'734'679	3.0%		27'753'690	1.0%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	1'022'190			6'542'404	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	1'255'793			7'106'391	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	144'049			792'963	

2.3.2 Statistica mensile delle comunicazioni pervenute

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica la ripartizione mensile delle comunicazioni pervenute negli anni 2001 e 2002.


Analisi del grafico

Nel 2002, MROS ha trattato in media 54,3 comunicazioni al mese, contro le 34,8 comunicazioni dell'anno precedente, il che corrisponde a un incremento medio del 56,4 per cento rispetto al 2001

Nell'anno di rapporto 2002 sono pervenute complessivamente 652 comunicazioni, grazie alle quali si è registrato un incremento del 56 per cento rispetto al 2001.

Nel primo semestre vi sono state in media 37,3 comunicazioni mensili, nel secondo 71,3 comunicazioni mensili.

L'aumento, superiore alla media, delle comunicazioni pervenute dal settore money-transmitter (55,5 per cento delle comunicazioni nel secondo semestre) rappresenta il principale motivo del notevole incremento delle comunicazioni pervenute nel secondo semestre 2002. Infatti, se si tralasciano queste comunicazioni, si ottiene un'entrata media mensile di 31 comunicazioni.

Statistica mensile delle comunicazioni pervenute mensilmente

2.3.3 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il cantone, dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS, differenziandosi in questo dal grafico "Autorità interessate preposte al perseguimento penale " (cfr. 2.3.13), nel quale sono indicate le autorità penali a cui le comunicazioni sono in seguito state trasmesse.

Analisi del grafico


Aumentano le comunicazioni da Zurigo – diminuiscono quelle da Ginevra

Anche nell'anno di rapporto 2002, la maggior parte delle comunicazioni (86,8 per cento) proviene dai cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino. Rispetto all'anno precedente, si è registrato per il cantone di Zurigo un rilevante incremento. Si sono avute percentualmente meno comunicazioni anche dai cantoni di Berna, Ginevra, Ticino e Basilea città.

Per la prima volta si registrano comunicazioni provenienti dai cantoni di Glarona e Nidvaldo.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	TG	Turgovia
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TI	Ticino
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	UR	Uri
BE	Berna	NE	Neuchâtel	VD	Vaud
BL	Basilea campagna	NW	Nidvaldo	VS	Vallese
BS	Basilea città	OW	Obvaldo	ZG	Zugo
CH	Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro	SG	San Gallo	ZH	Zurigo
FR	Friburgo	SH	Sciaffusa		
GE	Ginevra	SO	Soletta		
GL	Glarona	SZ	Svitto		



2.3.4 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il cantone nel quale gli intermediari finanziari gestivano i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione, differenziandosi da quello sulla provenienza geografica (sede) dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione (2.3.3.).

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario non consente, in caso di comunicazione, di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui si gestiscono il conto o la relazione d'affari.

Si tratta in particolare di grandi banche e di money-transmitter. Essi dispongono di centri di competenza regionali, che effettuano le comunicazioni di sospetto che non riguardano solo il cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Questo fattore può quindi fornire un'immagine errata sulla ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera.


D'altro canto, non è possibile un confronto diretto con la statistica relativa alle autorità interessate, preposte al perseguimento penale (2.3.13), in primo luogo perché non tutti i casi comunicati sono trasmessi e poi perché, in virtù delle nuove competenze della Confederazione, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo di gestione del conto o della relazione d'affari.

Il caso del cantone di Zurigo lo dimostra: pur avendo effettuato il 47 per cento delle comunicazioni, solo nel 31 per cento dei casi, i conti o le relazioni d'affari, erano gestiti nel cantone stesso. I cantoni del Ticino e Ginevra presentano invece il fenomeno contrario.

Nell'anno di rapporto 2002, MROS effettua questa statistica per la prima volta. Nei prossimi anni sarà possibile effettuare dei confronti e osservare eventuali tendenze.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	TG	Turgovia
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TI	Ticino
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	UR	Uri
BE	Berna	NE	Neuchâtel	VD	Vaud
BL	Basilea campagna	NW	Nidvaldo	VS	Vallese
BS	Basilea città	OW	Obvaldo	ZG	Zugo
CH	Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro	SG	San Gallo	ZH	Zurigo
FR	Friburgo	SH	Sciaffusa		
GE	Ginevra	SO	Soletta		
GL	Glarona	SZ	Svitto		



2.3.5 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

Organizzazione del grafico


Il presente grafico indica quante comunicazioni sono state effettuate per ogni ramo d'attività (settore) degli intermediari finanziari.

Analisi del grafico

Spostamento per settore: al massiccio incremento delle comunicazioni provenienti dal settore dei *Servizi per operazioni di pagamento*, si contrappone in proporzione il calo nel settore bancario e non bancario.

Per la prima volta dall'entrata in vigore della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), non sono state le banche ad aver inoltrato il maggior numero di comunicazioni. Infatti, nell'anno di rapporto 2002, gli intermediari finanziari del settore dei servizi per operazioni di pagamento (money-transmitter) hanno effettuato il 42,9 per cento delle comunicazioni complessive. Questa è la conseguenza di un severo inasprimento della prassi dei money-transmitter in materia di comunicazioni, che, in caso di rifiuto di transazioni, si sono inoltre ripetutamente avvalsi del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Le comunicazioni provenienti dal settore bancario hanno subito un calo proporzionale del 32 per cento rispetto all'anno precedente, dovuto appunto a questo spostamento settoriale. Dal raffronto del totale delle comunicazioni, sull'arco di due anni, si riscontra tuttavia un incremento del 6,3 per cento delle comunicazioni inoltrate dalle banche. Nel settore non bancario (ad eccezione della categoria *Servizi per operazioni di pagamento*), non si è consolidato l'aumento del numero di comunicazioni, tendenza osservata invece nel 2001. Da questo settore proviene solo il 15,5 per cento delle comunicazioni, contro il 25,6 per cento dell'anno precedente. Le cifre assolute registrano anch'esse un calo del 5,6 per cento.



2.3.6 Le banche


Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quante comunicazioni ogni tipo di banca ha effettuato.

Analisi del grafico

Aumentano le comunicazioni delle banche private – diminuiscono quelle delle grandi banche

Per la prima volta dal 1998, nell'anno di rapporto 2002 sono state le banche private a effettuare il maggior numero di comunicazioni (2002: 36,9 per cento, 2001: 27,1 per cento). Il 42 per cento dei casi hanno sede a Ginevra, il 38 per cento a Zurigo, il 10 per cento in Ticino e un ulteriore 10 per cento a Basilea città, San Gallo e Vaud. È leggermente aumentato il numero delle comunicazioni da parte di banche regionali e casse di risparmio, come anche quello effettuata da banche cantonali. Per le grandi banche e per le banche estere si registra una flessione del numero di comunicazioni. Questo può essere dovuto al fatto che le attività di riciclaggio di denaro tendono a spostarsi dalle grandi banche verso istituti bancari di minori dimensioni oppure che le piccole banche adempiono in misura crescente i loro obblighi di diligenza.



2.3.7 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario ad effettuare una comunicazione.

Analisi del grafico


Gli intermediari finanziari fanno prova di senso critico nell'analizzare le loro relazioni finanziarie.

Con l'aumento del numero delle comunicazioni provenienti dal settore money-transmitter, fra gli elementi che suscitano sospetto la categoria *transazione in contanti* ha anch'essa subito un incremento sostanziale.

È positiva la tendenza in base alla quale l'analisi critica delle transazioni induce più spesso gli intermediari finanziari a effettuare una comunicazione. Tuttavia, se si tralasciano i money-transmitter, la maggior parte delle comunicazioni trae sempre ancora origine da un'informazione divulgata dai mass-media.

Legenda

Movente economico:	Il movente economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazione APP:	Le autorità preposte al perseguimento penale (APP) avviano una procedura su una persona, che ha una determinata relazione con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass-media:	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass-media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona menzionata in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	Gli intermediari finanziari ricevono informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici, da fonti esterne o interne all'ambito di lavoro.
Diversi:	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle precedenti statistiche MROS: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, conti d'ordine, metalli preziosi, apertura di conti e altro.



2.3.8 Genere di reato quale antefatto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quale reato *si suppone* essere all'origine della trasmissione di una comunicazione, al momento in cui essa avviene.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito trasmessa all'autorità preposta al perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è all'interno di esso che si deve assolutamente stabilire il genere di reato .


La categoria "non classificabile" comprende i casi in cui si sospettano come antefatto diversi possibili reati. Nella rubrica "nessun sospetto" si trovano i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, e ciononostante l'analisi della transazione o del movente economico non permette di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico

Diminuiscono i casi di corruzione – aumentano in compenso i casi di criminalità organizzata.

Nell'anno di rapporto 2002, nelle comunicazioni in cui il genere di reato quale antefatto può essere qualificato in maniera chiara, colpisce il calo dei casi di corruzione ma anche l'incremento di quelli di truffa e di quelli in relazione alla criminalità organizzata. Nel precedente anno di rapporto, il 22,8 per cento dei casi comunicati era in relazione con un presunto "finanziamento del terrorismo"; nel 2002 questa categoria registra ancora solo il 2,3 per cento.

Hanno tuttavia subito un incremento notevole i casi che non trovano una classificazione chiara o nei quali la provenienza delittuosa non è identificata in modo inequivocabile. Questo è da mettere in relazione alle 280 comunicazioni provenienti dall'ambito del traffico dei pagamenti, nelle quali la transazione è stata classificata come sospetta a causa del profilo del cliente o del paese destinatario, e tuttavia non è stato individuato come antefatto alcun reato.



2.3.9 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) o dove abita (nel caso di persone fisiche) la controparte dell'intermediario finanziario.

Analisi del grafico


Aumentano del 40 per cento le persone abitanti/domiciliate in Svizzera, implicate direttamente come controparte in una comunicazione.

Il 67 per cento delle controparti era domiciliato nei Paesi dell'Europa centrale, ciò che rappresenta un incremento del 14,3 per cento rispetto all'anno precedente. Di questo 67 per cento, la maggior parte proveniva dalla Svizzera, che registra un aumento del 40,2 per cento sempre rispetto al 2001. Ciò è riconducibile al fatto che in 205 delle 280 comunicazioni provenienti dal traffico dei pagamenti, la controparte era domiciliata o abitava in Svizzera.

Hanno fatto registrare una diminuzione importante dell'ordine i casi con una partecipazione di persone provenienti dall'Arabia Saudita. Ciò è direttamente collegato al calo delle comunicazioni relative al terrorismo.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica
n.n.	Domicilio della controparte non noto
B	Belgio
BR	Brasile
BVI	Isole Vergini Britanniche
CH	Svizzera
CN	Repubblica popolare cinese
CO	Colombia
D	Germania
E	Spagna
F	Francia
FL	Liechtenstein
GB	Gran Bretagna
I	Italia
IL	Israele
NL	Paesi Bassi
PA	Panama
R	Russia
RL	Libano
SA	Arabia Saudita
TN	Tunisia
TR	Turchia
UAE	Emirati Arabi Uniti
USA	USA
WAN	Nigeria



2.3.10 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quale nazionalità possiede la controparte dell'intermediario finanziario (nel caso di persone fisiche). Per le persone giuridiche domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico


Si assiste a un significativo incremento dei casi in cui sono implicate persone con passaporto svizzero o ditte con domicilio in Svizzera.

La differenza di percentuale fra le persone domiciliat/residenti in Svizzera (45,7 per cento) e quelle con nazionalità/domicilio (per le persone giuridiche) svizzero (27,6 per cento) indica qual è la percentuale di stranieri.

Come già nel 2001, anche nell'anno di rapporto 2002 il 52,3 per cento delle persone coinvolte nelle comunicazioni è originario dell'Europa centrale.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica	I	Italia
n.n.	Nazionalità della controparte non nota	IL	Israele
BR	Brasile	MK	Macedonia
BVI	Isole Vergini Britanniche	NL	Paesi Bassi
CH	Svizzera	PA	Panama
CN	Repubblica popolare cinese	PAK	Pakistan
CO	Colombia	R	Russia
D	Germania	RL	Libano
E	Spagna	SA	Arabia Saudita
F	Francia	TN	Tunisia
FL	Liechtenstein	TR	Turchia
GB	Gran Bretagna	USA	USA
GN	Guinea	WAN	Nigeria
GZ	Georgia	YU	Jugoslavia



2.3.11 Domicilio dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona identificata quale avente economicamente diritto ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.


Analisi del grafico

Aumentano del 38,6 per cento le persone identificate quali aventi economicamente diritto residenti o domiciliate in Svizzera.

Nell'anno di rapporto 2002, per il 68,6 per cento delle comunicazioni, sono state identificate come aventi economicamente diritto persone con domicilio o sede in Paesi dell'Europa centrale. Come già nella statistica sul domicilio della controparte, le persone domiciliate in Svizzera rappresentano la quota più consistente. E ancora una volta questo si spiega con le comunicazioni provenienti dal traffico dei pagamenti: in 185 dei 280 casi l'avente economicamente diritto era una persona residente o domiciliata in Svizzera.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica	I	Italia
n.n.	Identificazione mancante	IL	Israele
A	Austria	L	Lussemburgo
AZ	Azerbaijan	NL	Paesi Bassi
B	Belgio	R	Russia
BR	Brasile	RA	Argentina
CH	Svizzera	RL	Libano
CN	Repubblica popolare cinese	SA	Arabia Saudita
CO	Colombia	TN	Tunisia
D	Germania	TR	Turchia
E	Spagna	UAE	Emirati Arabi Uniti
F	Francia	USA	USA
FL	Liechtenstein	WAN	Nigeria
GB	Gran Bretagna	YU	Jugoslavia
GZ	Georgia		



2.3.12 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso, solo le autorità preposte al perseguimento penale sono in grado, nell'ambito delle indagini, di determinare gli effettivi aventi economicamente diritto e di conseguenza il loro domicilio.

Analisi del grafico

In più della metà dei casi l'avente economicamente diritto è originario di uno Stato dell'Europa centrale. Non si costatano altre aree geografiche predominanti.


Analogamente all'anno precedente, anche per quanto riguarda la nazionalità, dominano le comunicazioni relative ad aventi economicamente diritto provenienti dall'Europa centrale (53,5 per cento).

Rispetto a quanto constatato per la nazionalità della controparte (più 82 comunicazioni), la percentuale di aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera o con sede (per le società) in Svizzera è aumentata solo di 63 comunicazioni. La differenza è dovuta ai casi in cui la controparte era una società con sede in Svizzera, ma i fondi implicati appartenevano a uno straniero, oppure in cui uno Svizzero ha agito da "prestano" per uno straniero.

Gli aventi economicamente diritto provenienti dall'Arabia Saudita sono fortemente diminuiti, poiché legati al finanziamento del terrorismo nel 2002

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo senza alcuna prevalenza geografica	GZ	Georgia
n.n.	Identificazione mancante	I	Italia
AO	Angola	IL	Israele
AZ	Azerbaigian	L	Lussemburgo
BR	Brasile	MK	Macedonia
CH	Svizzera	NL	Paesi Bassi
CN	Repubblica popolare cinese	PAK	Pakistan
CO	Colombia	R	Russia
D	Germania	RL	Libano
E	Spagna	SA	Arabia Saudita
F	Francia	TN	Tunisia
FL	Liechtenstein	TR	Turchia
GB	Gran Bretagna	USA	USA
GN	Guinea	WAN	Nigeria
GR	Grecia	YU	Jugoslavia



2.3.13 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica a quali autorità preposte al perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni. La competenza territoriale è determinata dalle regole generali sul foro e dal 1.1.2002 dall'articolo 340^{bis} CP, qualora si tratti della competenza della Confederazione.

Analisi del grafico

In base alle nuove competenze, il 37,9 per cento di tutte le comunicazioni è stato trasmesso per il perseguimento penale alle autorità penali della Confederazione. Ne consegue uno sgravio soprattutto per i cantoni del Ticino e Ginevra.

Con l'introduzione delle nuove competenze della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali sono competenti per il perseguimento penale dei casi di riciclaggio di denaro, corruzione e crimine organizzato, se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o in più cantoni senza avere riferimento prevalente in uno di essi. La ripartizione delle comunicazioni alle autorità preposte al perseguimento penale ha pertanto subito una modifica sostanziale. Nell'anno di rapporto 2002, 195 comunicazioni (37,9 per cento) sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione. 15 di queste erano in relazione a un presunto finanziamento del terrorismo. Le nuove competenze federali hanno alleviato soprattutto il cantoni di Ticino (meno 8 comunicazioni) e di Ginevra (meno 24 comunicazioni).

Zurigo ha registrato un aumento di 18 comunicazioni. Da queste cifre non è tuttavia ancora possibile trarre conclusioni chiare. In numerosi casi si è accertata una correlazione con un procedimento cantonale già pendente. Essi sono quindi stati trasmessi ai relativi cantoni, benché sottostessero di per sé alla competenza della Confederazione. Gli spostamenti hanno interessato in primo luogo i cantoni di Zurigo, Ginevra e Ticino, dal momento che i casi internazionali toccano soprattutto queste piazze finanziarie. Figurano per la prima volta nella statistica i cantoni di Glarona e Uri.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea campagna	SO	Soletta
BS	Basilea città	SZ	Svitto
CH	Confederazione svizzera	TG	Turgovia
FR	Friburgo	TI	Ticino
GE	Ginevra	UR	Uri
GL	Glarona	VD	Vaud
GR	Grigioni	VS	Vallese
JU	Giura	ZG	Zugo

LU
NE


Lucerna
Neuchâtel

ZH

Zurigo

Autorità interessate preposte al perseguimento penale

■ 2001: 100% = 380 comunicazioni trasmesse ■ 2002: 100% = 515 comunicazioni trasmesse



2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone.

Analisi del grafico


Le richieste delle FIU continuano ad aumentare. Nel 2002 esse sono aumentate del 21 per cento rispetto all'anno precedente. La collaborazione internazionale è uno strumento importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Le FIU sono autorità estere che corrispondono a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si intrattiene uno scambio formale di informazioni (articolo 32 LRD Legge federale sul riciclaggio di denaro, articolo 10 dell'ordinanza sull'ufficio di comunicazione di riciclaggio di denaro). Lo scambio di informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati appartenenti al Gruppo Egmont.

Se MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono analizzate in base alle nostre banche dati e registrate nell'apposita banca dati GEWA. Qualora le persone fisiche o giuridiche siano in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Nella rubrica "Diversi" sono repertoriati i Paesi che hanno richiesto informazioni solo su un numero minimo di persone o società, quali: Bahamas, Isole Cayman, Isole Cook, El Salvador, Estonia, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Colombia, Lettonia, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Paraguay, Svezia, Taiwan, Turchia, Venezuela e Cipro.

Nell'anno di rapporto 2002 MROS ha mensilmente esaminato, su richiesta delle FIU straniere, in media 99 persone, fisiche o giuridiche.



2.3.15 Numero di richieste personali da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica a quali altri Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche o giuridiche.

Analisi del grafico

La statistica per questo settore è stata elaborata per la prima volta nel 2002, motivo per cui oggi non è possibile operare un confronto con l'anno precedente.

Se MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero, nella quale sono coinvolte persone o società che provengono dall'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei relativi Paesi.

In questo modo MROS ottiene importanti informazioni, che possono essere fondamentali per decidere un'eventuale trasmissione della comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale svizzere.


MROS può presentare richieste simili anche in base a un'istanza inoltrata da un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale, a complemento degli atti.

MROS ha presentato alle FIU estere 162 richieste, relative a 499 persone o società, sia nell'ambito delle comunicazioni di sospetto pervenutegli sia su istanza di un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale.

Nella categoria "Diversi" sono repertoriati i Paesi ai quali MROS ha presentato un numero minimo di richieste concernenti persone o società, quali: Argentina, Bahamas, Cile, Danimarca, Guernsey, Irlanda, Jersey, Colombia, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Singapore, Slovacchia, Cecenia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Emirati Arabi Uniti.

Nell'anno di rapporto 2002, MROS ha presentato alle FIU estere in media 42 richieste mensili di delucidazioni relative a persone o società.

Confronto richieste FIU 2001 / 2002



3. Tipologia

3.1. *Margini di guadagno insoliti quale indizio di riciclaggio*

Una banca privata intrattiene da parecchi anni delle relazioni commerciali e private con clienti di nazionalità straniera che possiedono, in qualità di aventi economicamente diritto, parecchie società di diritto estero, titolari a loro volta di conti presso la medesima banca.

Questi clienti, domiciliati all'estero, acquistano, per conto di una società con sede nel loro Paese, delle apparecchiature mediche destinate a ospedali pubblici di un'importante regione.

I fondi accumulati sui conti degli aventi economicamente diritto e delle diverse società ammontano a oltre USD 40 milioni. Occorre precisare che la banca non gestiva dall'inizio questa relazione, assunta solo in seguito all'acquisizione di un'altra banca. Adempiendo i propri obblighi di diligenza, la banca ha accertato che le entrate dei fondi corrispondenti ai pagamenti degli ospedali transitavano sempre sui conti di una medesima società, prima di essere accreditati sui conti individuali degli aventi economicamente diritto.

Per chiarire il movente economico alla base delle transazioni, la banca ha richiesto ai clienti i giustificativi delle transazioni finanziarie fra gli ospedali e i loro fornitori, e quelle fra questi ultimi e le società titolari delle relazioni in Svizzera. In occasione di un incontro con i clienti, la banca è venuta a sapere che i fondi accumulati rappresentavano le commissioni d'agenzia, corrispondenti al 50% del valore delle apparecchiature vendute agli ospedali. I clienti si sono rifiutati di fornire le ulteriori informazioni richieste e hanno fatto pervenire alla banca la revoca di tutte le relazioni, con la richiesta di trasferimento dei fondi a diversi altri istituti bancari.

Questo rifiuto e l'atteggiamento dei clienti hanno indotto la banca a bloccare i fondi e a informare MROS del caso. L'analisi della fattispecie ha permesso a MROS di sospettare, in base alle professioni indicate dai clienti e al loro domicilio, che essi appartenevano agli organi dirigenti degli ospedali e che non si potevano escludere atti di corruzione.

Questo caso è stato trasmesso alle autorità preposte al perseguimento penale, le quali, in base ai risultati delle indagini preliminari, hanno però rinunciato ad aprire una procedura.

3.2. *Mandanti fittizi rimpiazzano un pagamento in contanti*

Una banca privata ha aperto una relazione d'affari a nome di una società straniera, domiciliata all'estero, il cui scopo è di aiutare le persone anziane. La società è amministrata da una persona straniera e domiciliata presso una casa per anziani.

L'amministratore ha proposto alla banca di accettare pagamenti in contanti dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di franchi, ciò che essa ha rifiutato, poiché l'origine dei

fondi e il movente economico delle transazioni non erano stati chiariti in maniera convincente.

La banca ha tuttavia mantenuto la relazione, dato che le transazioni ordinarie non davano adito a critiche.

Dopo alcuni mesi, la banca ha ricevuto numerosi bonifici effettuati in Svizzera sul conto della società, per un ammontare complessivo superiore a CHF 100'000.-. Dopo un controllo approfondito dei diversi mandanti, la banca ha constatato che essi erano fittizi e che gli ordini di pagamento provenivano probabilmente dalla stessa persona, che ricorreva a differenti prestanome.

Il titolare del conto, a cui la banca si era rivolta per ottenere delle spiegazioni, con questo procedimento voleva aggirare il rifiuto della banca di accettare i suoi versamenti in contanti. Nonostante il cliente si sia dichiarato estraneo a queste transazioni, la banca ha bloccato il conto e inoltrato una comunicazione a MROS.

Questo caso è stato trasmesso alle autorità preposte al perseguimento penale. L'istruttoria è in corso.

3.3. *L'esame rigoroso dello sfondo economico, condotto con rapidità, pone termine alle attività di un'organizzazione destinata a truffare gli investitori*

In occasione della visita di una nuova cliente domiciliata in un Paese limitrofo, una grande banca apre una relazione bancaria. Dopo un mese, la cliente comunica un prossimo versamento di USD 2,5 milioni, da parte di un terzo. In assenza dei relativi giustificativi, la banca blocca le uscite dal conto e chiede spiegazioni alla cliente. Quest'ultima invia per posta diversi giustificativi, dai quali risulta che, per suo tramite, il terzo ha investito queste somme nell'ambito di un vasto progetto di bonifica delle acque in una città africana, preventivato a USD 170 milioni.

In seguito, il terzo si rivolge direttamente alla banca, facendole pervenire ulteriori giustificativi, in particolare la copia del contratto di prestito tradotta in tedesco.

Per nulla convinta dalle informazioni ricevute, la banca spedisce alla cliente un questionario dettagliato per verificare il movente economico.

Nel frattempo, anche l'avvocato del terzo interviene a sua volta e comunica alla banca diverse informazioni relative al contratto di finanziamento del suo cliente, facendo specifico riferimento al tasso di rendimento particolarmente elevato. Tuttavia la banca mantiene il blocco del conto.

Durante queste operazioni di delucidazione, la banca riceve la visita di un nuovo cliente, domiciliato nel medesimo Paese della cliente citata, il quale apre una relazione bancaria. Il cliente spiega che il conto servirà a ricevere le commissioni per l'investimento, presso investitori stranieri, di prestiti destinati alla realizzazione di progetti immobiliari su un'isola del Pacifico. Egli indica espressamente di collaborare con la cliente già menzionata, con la quale dividerà le commissioni dell'1% del costo dei lavori, valutato a USD 50 milioni. Dopo alcuni giorni, sul conto del cliente è effettuato un versamento di USD 500'000, seguito da un nuovo bonifico proveniente da un altro Paese.

Ritenendola simile alla relazione precedente e considerando l'assenza di giustificativi, la banca ha bloccato anche questo conto, inviando al cliente un questionario dettagliato per accertare il movente economico. Questo documento non è stato rinviato, motivo per cui la banca ha deciso di effettuare una comunicazione a MROS. Dopo l'analisi del caso, MROS ha trasmesso la comunicazione alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, che hanno confermato il blocco dei conti e aperto una procedura istruttoria per riciclaggio di denaro.

3.4. Differenza fra gli articoli 9 LRD e 305ter CP

Alcune banche hanno appreso dalla stampa che i loro clienti (una coppia di cittadini svizzeri) erano stati arrestati all'estero perché trovati in possesso di droga. Nella fattispecie, una delle banche, ritenuto che i valori patrimoniali custoditi non destavano alcun sospetto in merito alla loro legalità (il denaro proveniva da assicuratori e da casse di compensazione pubbliche), ha effettuato una comunicazione secondo l'articolo 305ter CP.

MROS ha però ritenuto che, benché la maggior parte dei versamenti provenisse da fonti sicure, la loro origine criminale non potesse essere esclusa. Si trattava perciò di una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD e non secondo l'articolo 305ter CP. MROS ha così ordinato all'intermediario finanziario di procedere al blocco dei conti.

La banca ha criticato questa posizione, ritenendo che l'articolo 9 LRD obbliga l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione solo quando sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, provengono da un'attività criminale. Questa disposizione non permette affatto un'interpretazione secondo la quale la personalità stessa del cliente può costituire uno degli elementi che suscitano un sospetto fondato di riciclaggio. Non vi sarebbe quindi automaticamente un sospetto qualificato di riciclaggio, se si viene a sapere da un articolo di giornale che una persona, in relazione d'affari con un intermediario finanziario, è accusata di crimine. La banca ha dunque ritenuto di non sottostare all'obbligo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD, potendo escludere che i fondi di cui alla relazione d'affari provenivano da un'attività criminale.

Da parte sua, MROS ritiene che la nozione di "sospetto fondato" non si riferisce solo ai fondi, ma anche alle persone in causa. La prassi dimostra che gli intermediari finanziari spesso effettuano le comunicazioni in base ad articoli di giornale. Di regola, essi procedono secondo l'articolo 9 LRD, poiché è proprio la stessa personalità del cliente a far nascere un sospetto fondato. È vero che la legge prevede che l'intermediario finanziario deve effettuare la comunicazione se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali provengono da un'attività criminale. Tuttavia, visto che sono le persone e non i valori patrimoniali a commettere atti criminali, occorre logicamente tener conto delle persone e delle loro azioni. Così, l'intermediario finanziario che si limita a prendere in considerazione solo le transazioni, senza tener conto degli aspetti personali e del movente economico, non svolge un'analisi sufficiente e non adempie gli obblighi di diligenza cui deve attenersi.

Nella fattispecie, non vi era alcun margine di apprezzamento, dal momento che i valori patrimoniali in questione sottostavano al potere di disporre di una persona sospettata di appartenere al crimine organizzato. MROS ha quindi trasmesso il caso al Ministero pubblico della Confederazione.

3.5. *Appropriazione indebita e riciclaggio di denaro ripetuti*

Una grande banca svizzera ha comunicato a MROS un caso concernente due cittadini europei. Benché questi si fossero presentati come investitori immobiliari, la banca sapeva già che A era da molto tempo il gestore di una grande associazione professionale e che B lavorava nel settore immobiliare in qualità di agente immobiliare.

Nell'allestire l'incarto del cliente, il responsabile della banca ha per caso letto in un articolo di giornale che A era stato licenziato dal suo posto di gestore perché aveva effettuato acquisti a rischio di immobili, per conto della cassa pensione dell'associazione. Per parecchi anni egli aveva acquistato immobili pagando ingenti somme e ne aveva rivenduti altri in perdita. B era sempre l'intermediario delle vendite e le commissioni erano sempre versate su conti bancari aperti all'estero.

Secondo le informazioni che abbiamo potuto ottenere presso gli uffici a noi equivalenti, sembra che si stia per aprire un'inchiesta. La comunicazione è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione che ha a sua volta aperto un'inchiesta contro A e B per riciclaggio di denaro.

3.6. *Necessità di una buona rete d'informazione e di buona collaborazione interbancaria e internazionale.*

La comunicazione concerne due cittadini sudamericani che lavorano nella stessa ditta, uno in qualità di contabile, l'altro di responsabile della sicurezza. Questa ditta esplica le proprie attività in settori molto diversi quali quello alberghiero, dei servizi di trasporto, del commercio al dettaglio, dei media (radiodiffusione) e della lotteria.

I due clienti hanno aperto in Svizzera, presso una banca straniera, un conto in USD. Tutti i documenti sono formalmente stati firmati verso fine agosto 2002 in una filiale estera della banca. Tre giorni dopo, da questa filiale è stato effettuato un trasferimento sul conto aperto in Svizzera.

Poco dopo, il consulente dei due clienti ha informato gli uffici equivalenti svizzeri che era stata condotta una vasta operazione di polizia contro gli ambienti del crimine organizzato (traffico d'armi e di droga, gioco d'azzardo). Secondo la stampa, i due clienti sarebbero stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta.

In seguito a questi avvenimenti i clienti hanno dato ordine alla banca svizzera di trasferire il saldo su un altro conto aperto all'estero.

La banca si è rifiutata di procedere alla transazione e ha comunicato il caso a MROS. Quest'ultimo l'ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta. Il fatto che queste due persone lavorassero nella stessa ditta (sospettata di essere in contatto diretto con un'organizzazione criminale) e che abbiano aperto un conto e trasferito del denaro poco prima del loro arresto, induceva a ritenere che i

fondi depositati in Svizzera fossero di origine criminale o appartenessero di fatto all'organizzazione criminale incriminata.

3.7. *Truffa di grandi dimensioni abusando del patriottismo delle vittime*

Questo è un caso di grandi dimensioni, oggetto di numerose comunicazioni da parte di diversi intermediari finanziari (grandi banche e banche private), che concerne società in apparenza legali e parecchi criminali recidivi, attivi nella truffa su larga scala e nel riciclaggio di denaro. La stampa sospetta addirittura che alcuni dei colpevoli abbiano relazioni con la criminalità organizzata e il terrorismo.

Il caso è iniziato in Svizzera verso la fine del 2001, allorché presidente e vicepresidente di una società si sono recati presso la sede di una grande banca, per aprire un conto a nome della società.

Invece di grosse somme, la banca ha registrato solo dei versamenti di entità modesta, provenienti da un gran numero di persone. Interrogati sull'origine dei fondi, i rappresentanti della società hanno risposto trattarsi semplicemente di versamenti effettuati dagli azionisti per liberare il capitale. In quel periodo, la società possedeva qualcosa come 400 "azionisti" sparsi in tutta Europa.

In aprile, una cliente si è presentata allo sportello di una succursale della stessa banca per ottenere il rimborso degli 8'500 Euro investiti nella società. Sosteneva di essere stata vittima di una truffa e affermava che il presidente era oggetto di un mandato d'arresto emesso da Interpol.

Indagando sui fatti, la banca ha in effetti scoperto che il presidente della società era ricercato all'estero per truffa, versione confermata anche dai numerosi articoli di giornale che riportavano il caso.

I truffatori allettavano cittadini svizzeri residenti all'estero a investire i loro averi nella creazione di una società di livello europeo, promettendo in cambio un utile del 40%. Spinti dall'orgoglio nazionale, le vittime hanno versato somme molto consistenti. La società non è però mai stata creata e gli investitori non hanno più potuto recuperare il loro denaro. I famosi dividendi, dal canto loro, non sono mai stati versati.

Le somme raccolte con questo sistema sono valutate a centinaia di milioni di CHF, scomparsi in ambienti finanziari di dubbia natura. Contro questi truffatori è stato aperto un procedimento penale in Svizzera (con la trasmissione delle comunicazioni alle competenti autorità preposte al perseguimento penale) e in altri Paesi europei.

3.8. *"Know your customer"*

Una cliente asiatica ha avvertito la propria banca della sua prossima venuta in Svizzera, per prelevare denaro contante dal conto aperto nel 1984 insieme al marito. All'epoca la coppia aveva versato USD 200'000 in contanti. Entrambi i coniugi disponevano di un diritto di firma individuale sul conto.

La banca ha effettuato alcune ricerche, poiché fino ad allora la relazione non era stata utilizzata. Il fatto che la moglie sia apparsa così all'improvviso, chiedendo un colloquio

a breve termine e un rapido versamento in contanti, sembrava di per sé sospetto. Inoltre, la moglie aveva precisato di non vivere più con il marito, essendo in corso la procedura di divorzio, e di non conoscerne l'attuale indirizzo.

In seguito alle ricerche effettuate, la banca ha appreso che l'ex caporedattore di un giornale asiatico, latitante dal 1984, era stato indagato nell'aprile del 1985 e condannato per truffa nel 1987. La banca non era tuttavia completamente certa che il truffatore e il cliente "fantasma" fossero la stessa persona e ha quindi cercato, in occasione del colloquio, di inquadrare meglio la cliente.

A tal fine, vi ha fatto assistere uno dei suoi impiegati che parlava la stessa lingua della cliente, la quale era accompagnata dalla figlia e da un interprete e ignorava che uno degli impiegati della banca era in grado di capirla. La banca l'ha interrogata sull'origine dei fondi, sul luogo di soggiorno del marito e le ha domandato anche se leggeva i giornali (in particolare il giornale presso cui il marito avrebbe lavorato). La cliente ha risposto che il denaro proveniva da un'eredità, che non sapeva dove viveva suo marito e che non conosceva il giornale in questione. Le discussioni fra madre e figlia hanno però confermato i sospetti della banca: i fondi provenivano proprio dalla truffa effettuata dal marito, ora in carcere, e la moglie speculava sul fatto che la banca non avesse sentito parlare del caso.

Dopo il colloquio, la banca è stata definitivamente certa dell'origine criminale dei fondi, motivo per cui ha effettuato una comunicazione a MROS in virtù dell'articolo 9 LRD e bloccato i fondi. L'incarto è stato trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione che ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro.

3.9. Truffa su larga scala a danno di casse malati pubbliche

Nel corso del 2000, la società Z (gestita da F e i cui beneficiari economici sono A, B e C) ha aperto un conto aziendale presso una grande banca. I versamenti effettuati sul conto e le somme importanti che vi transitavano, hanno portato a credere che non si trattava di un conto aziendale, ma piuttosto di un conto aperto per altri aventi economicamente diritto.

In seguito a un colloquio, la banca ha chiesto alla società di fornire informazioni riguardo all'origine dei fondi accreditati sul conto e all'identità del beneficiario economico.

La ditta ha pertanto inviato alla banca il formulario "A" e due contratti: un contratto di commissione fra A e B, da una parte, e la società Y con sede in Asia attiva nel settore dentario, dall'altra e un contratto fiduciario fra A, B e C, da una parte, e F, dall'altra.

Riguardo al primo contratto, si è accertato che la cifra d'affari mensile di Y era per il 60% costituita da commissioni, versate da società europee attive nel settore dentario (X e W).

Z ha quindi aggiunto che dal conto in questione venivano anche effettuati versamenti a favore di conti numerici di A, B e C aperti presso una banca privata.

Poco dopo, la banca ha appreso dai giornali che la giustizia europea era sulle tracce di una truffa con fatturazioni false ai danni delle casse malati di un Paese europeo. Il

sistema era astuto, poiché Y era incaricata di acquistare in Asia protesi dentarie, più a buon mercato, per conto di dentisti europei, ai quali non è consentito realizzare benefici su questo tipo di prestazioni (cosiddetti lavori "di laboratorio"). Le fatture per le protesi erano in seguito maggiorate. Una parte degli utili veniva versata ai truffatori e l'altra stornata nuovamente ai dentisti. Secondo il procuratore incaricato del caso, parecchie centinaia di dentisti avrebbero partecipato alla truffa.

In seguito agli articoli di stampa che riferivano dell'arresto di A e B da parte della giustizia, diversi intermediari finanziari hanno effettuato a MROS delle comunicazioni per sospetto di riciclaggio. Le comunicazioni sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta penale per riciclaggio aggravato di denaro (art. 305bis cifra 2 lett. b CP) contro A, B, C e F.

3.10. *L'importanza del lavoro dell'intermediario finanziario e della cooperazione internazionale*

Nel 1993 un gestore patrimoniale ha ricevuto il mandato di amministrare il patrimonio di A, presidente di un sindacato di un Paese europeo. A si era presentato come un investitore privato che possedeva un patrimonio facoltoso proveniente da una generosa eredità. Tre settimane dopo il primo colloquio con l'amministratore, A ha aperto un conto in banca e consegnato una garanzia bancaria di CHF 4,5 milioni.

In seguito a risultati finanziari negativi, A ha revocato il contratto di gestione con l'amministratore, cercando di ottenere, senza successo, un risarcimento danni (CHF 1,4 milioni).

Poco tempo dopo, il gestore ha appreso in via informale che il mandato di A presso il sindacato non era stato riconfermato. Si è allora interrogato sui possibili legami fra questa mancata riconferma del mandato e l'insistenza del cliente a esigere un risarcimento danni per la gestione dei suoi fondi. Secondo voci di corridoio, il patrimonio di A non proveniva da un'eredità, ma piuttosto da sottrazioni di fondi a danno del sindacato ch'egli presiedeva.

In seguito a queste rivelazioni, il gestore patrimoniale ha effettuato una comunicazione a MROS, che si è dapprima informato presso la FIU competente sui precedenti di A: questi sembrava godere di una reputazione irreprensibile. In mancanza di indizi sufficienti, MROS ha in un primo tempo deciso di non trasmettere il caso alle autorità penali.

La fattispecie rimaneva tuttavia dubbia e i fatti, così come erano stati illustrati dall'intermediario finanziario, erano in contraddizione con le informazioni fornite dagli uffici a noi equivalenti. Si è pertanto deciso di riprendere l'incarto. Dopo numerosi colloqui, la FIU ha accettato di raccogliere su A informazioni sommarie. Le prime ricerche si sono rivelate positive e hanno confermato il sospetto del gestore patrimoniale, secondo il quale A aveva costruito la propria fortuna personale sottraendo fondi al sindacato che dirigeva.

Il procuratore ha fatto immediatamente incarcerare A, attirando così l'attenzione di altri intermediari finanziari svizzeri, i quali, in base agli articoli di giornale, hanno anch'essi inoltrato una comunicazione a MROS. Quest'ultimo ha trasmesso il caso al

Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto nei confronti di A un'inchiesta per riciclaggio di denaro.

3.11. Dal parchimetro alla slotmachine del casinò

In un casinò è stato notato un uomo, che giocava regolarmente grosse somme di denaro con singole puntate composte di una quantità enorme di piccole monete. Le prime indagini del casinò hanno permesso di stabilire che si trattava di un agente di polizia proveniente da un comune limitrofo. In base agli obblighi che gli incombono, il casinò ha inoltrato una comunicazione a MROS. È stato possibile accertare che vi era il forte sospetto che l'agente si fosse appropriato indebitamente del denaro dei parchimetri che egli doveva vuotare durante il servizio. Il caso è stato trasmesso al giudice istruttore competente.

3.12. Da un procedimento per sottrazione d'imposta a uno per riciclaggio di denaro

Negli anni 1993 e 1995 una società anonima straniera stipulò tramite il proprio presidente due polizze di assicurazione sulla vita con una società di assicurazioni svizzera. La totalità dei premi fu pagata in anticipo con un versamento unico. Le polizze furono stipulate sulla vita del padre settantenne del presidente della società, a beneficio della società. Nel settembre 2000, nell'ambito di un procedimento di assistenza amministrativa in virtù di un accordo di doppia imposizione fiscale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni invitò la società di assicurazioni svizzera a fornire la documentazione concernente le suddette polizze. In base a una decisione del Tribunale federale pubblicata nella rivista "Praxis", ove la fattispecie era chiaramente assimilabile ai rapporti d'affari fra l'intermediario finanziario e la società anonima, l'assicurazione giunse alla conclusione che si trattava di un procedimento di sottrazione fiscale o frode fiscale qualificata e inoltrò una comunicazione a MROS. Ulteriori ricerche rivelarono, in primo luogo, che fondi appartenenti alla società (entrate per pagamenti di fatture) erano girati su conti non registrati nei libri contabili della società e, in secondo luogo, che questi fondi erano tra l'altro stati utilizzati per pagare le polizze, anch'esse non figuranti a bilancio.

Di regola in Svizzera la frode fiscale o la sottrazione d'imposta non sono reati, che possono costituire l'antefatto con i cui proventi si può commettere riciclaggio di denaro. Si è tuttavia in presenza di una fattispecie rilevante in virtù della legge contro il riciclaggio di denaro, se la sottrazione o la frode fiscale sono accompagnate da un reato di falsità in atti o falso in bilancio, che possono danneggiare non solo il fisco ma anche terzi, o da reati quali l'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele.

MROS ha pertanto trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha aperto un'inchiesta e bloccato immediatamente i fondi in causa.

3.13. *Una buona esca che fa abboccare*

Accompagnati dal loro avvocato di nazionalità svizzera, due uomini d'affari sudamericani si recarono da un amministratore patrimoniale di un villaggio di campagna, per discutere l'apertura di una nuova relazione d'affari. Per spiegare le transazioni finanziarie prospettate, i nuovi clienti dichiararono di essere ex direttori di banca ora messi in proprio. Avevano entrambi risparmiato salari e gratifiche degli ultimi anni, investendoli in una società offshore. L'intero patrimonio, ammontante a oltre USD 50 milioni, era investito in obbligazioni di banca. I clienti attestarono l'origine dei fondi esibendo i certificati di salario e i conteggi delle gratifiche del loro ex datore di lavoro. Ora volevano fondare in Svizzera una società con lo scopo di offrire prestiti start-up a nuove ditte, motivo per cui le obbligazioni sarebbero state trasferite in Svizzera per essere incassate. Essi intendevano dare in prestito solo gli interessi del capitale. A titolo di esempio, i due clienti consegnarono all'amministratore patrimoniale un'obbligazione di oltre USD 40'000, pregandolo di riscuoterla immediatamente, in modo da avere a disposizione il capitale per la costituzione della società. Il giorno stesso l'amministratore patrimoniale consegnò l'obbligazione alla banca regionale, che l'accettò e il giorno seguente bonificò il provento della vendita sul conto appena aperto. Subito dopo l'avviso di bonifico, i due uomini d'affari si recarono nuovamente dall'amministratore patrimoniale, questa volta senza il loro avvocato, e gli consegnarono obbligazioni del valore di USD 10 milioni. Essi volevano concludere subito un affare molto lucrativo, per il quale avevano bisogno di un pagamento immediato di USD 1,5 milioni. L'amministratore patrimoniale contattò il direttore della banca, che non vide inconvenienti nel pagare i titoli prima di avere effettivamente incassato il provento della vendita. Le obbligazioni furono consegnate alla banca, che bonificò subito sul conto l'importo di USD 1,5 milioni, somma poi immediatamente trasferita dai due titolari sul conto di una società offshore dell'Oceano Pacifico. Contemporaneamente, essi prelevarono in contanti la quasi totalità del saldo del conto, apparentemente per recarsi con la somma dal notaio per la costituzione della società.

Tre giorni più tardi la banca apprese che i titoli risultavano rubati e quindi bloccati. I tentativi dell'amministratore patrimoniale di contattare i clienti si rivelarono infruttuosi: erano partiti senza lasciare alcun recapito.

Nell'allestimento della comunicazione secondo l'articolo 9 LRD, l'amministratore patrimoniale scoprì su Internet parecchi articoli di giornale, nei quali i suoi clienti erano menzionati in relazione a numerosi casi di truffa con cartevalori.

3.14. *Con la Ferrari nel "lavaggio di denaro"*

Un cittadino straniero domiciliato in Svizzera si presentò presso una società di leasing, per il leasing di una Ferrari.

Dopo la stipulazione del contratto, il cliente versò subito 50'000 CHF quale anticipo delle rate dell'intero anno. Questo versamento parve economicamente poco sensato alla società di leasing, poiché così facendo il cliente non beneficiava di alcun interesse. Già dopo la scadenza del primo anno, il cliente comunicò alla società di leasing di

voler disdire anticipatamente il contratto per acquistare l'automobile. Avrebbe versato a giorni i restanti 150'000 CHF.

Dalle ricerche è emerso che nei confronti del cliente era all'esame in Svizzera una richiesta di estradizione e che anche il Ministero pubblico della Confederazione si stava occupando di lui, poiché sospettato di riciclaggio di denaro, di traffico d'armi e stupefacenti e di appartenenza ad un'organizzazione criminale. La comunicazione è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione, che aveva già avviato una procedura.

3.15. *Un negozio di vestiti e...*

La titolare di un negozio di vestiti stipulò con un versamento unico un'assicurazione sulla vita e un deposito di capitale, tramite un intermediario d'investimenti e di assicurazioni indipendente.

Un paio di mesi più tardi la cliente si rivolse alla società di mediazione, informandola tra l'altro che, contro di lei, era stata sporta denuncia penale per sospetto traffico di stupefacenti a titolo professionale e confessando di vendere, oltre ai vestiti, anche canapa. La società di mediazione non poteva escludere che il denaro impiegato per il piano d'investimento provenisse dal traffico di droga e comunicò il caso a MROS. Le ricerche effettuate confermarono l'apertura di un procedimento penale per reati contro la legge sugli stupefacenti.

I conti della titolare del negozio erano già bloccati. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità preposte al perseguimento penale.

3.16. *Un'offerta sproporzionata*

Un amministratore fiduciario notò per caso su un giornale un'inserzione molto promettente. L'inserzionista mostrava un grande interesse per tre diversi tipi di azioni al portatore quotate in borsa, che voleva acquistare in contanti a partire da una quantità di 500.

Il fiduciario osservò che l'inserzionista offriva per questi titoli al portatore quasi il doppio della loro quotazione del momento. La proposta d'acquisto gli sembrò alquanto insolita, poiché non vi erano state offerte pubbliche d'acquisto riguardanti le società che avevano emesso le azioni.

Queste offerte "maggiorate" d'acquisto in contanti sono note quali possibili sistemi per il riciclaggio di denaro.

Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione rivelarono che l'inserzionista era stato condannato un paio d'anni prima a diciotto mesi di reclusione per furto e truffa. La comunicazione è stata trasmessa a un'autorità penale cantonale per ulteriori indagini, tuttora in corso.

3.17. *Chi si giustifica addirittura tre volte non è credibile*

Apparentemente in modo indipendente l'una dall'altra, tre persone effettuarono versamenti da diverse sedi di un money-transmitter a favore del medesimo destinatario di

un Paese del Nord Europa. Ogni volta il motivo della transazione era la fattura per l'acquisto di un quadro. L'intermediario finanziario constatò che le fatture, leggermente modificate, si basavano sullo stesso modello. Da ulteriori ricerche emerse che il destinatario aveva già ricevuto somme di denaro da altre persone dalla Svizzera. Benché l'intermediario finanziario non avesse alcun indizio concreto di un reato quale antefatto, inoltrò una comunicazione di sospetto a MROS. L'analisi dei dati personali rivelò che nei confronti di uno dei mittenti svizzeri era già pendente un'inchiesta penale per truffa e che nei confronti di altre tre persone implicate dalla comunicazione erano in corso, in un Paese limitrofo, indagini per appropriazione indebita. Una richiesta FIU nel Paese di domicilio del destinatario permise di accertare che contro quest'ultimo era in corso un'inchiesta per sospetto di riciclaggio di denaro.

3.18. *L'accompagnatore discreto e ben vestito*

Un impiegato allo sportello di un money-transmitter constatò che un cliente svizzero voleva effettuare, per la seconda volta nell'arco di pochi giorni, un trasferimento consistente verso un Paese del Sud Europa. Come già in occasione della prima operazione, il cliente in questione era accompagnato da un signore ben vestito che rimaneva discretamente in disparte. Il cliente fu regolarmente identificato e il formulario per il versamento fu compilato. Interrogato sul movente economico della transazione e sull'origine del denaro, il cliente s'innervosì, fornì spiegazioni contraddittorie e guardò ripetutamente il suo accompagnatore in cerca d'aiuto. L'intermediario finanziario rifiutò di effettuare la transazione e i due signori abbandonarono l'edificio, visibilmente agitati. Le ricerche dell'intermediario finanziario rivelarono che già numerose persone avevano effettuato versamenti a favore dello stesso destinatario. A partire dalla cerchia di persone così determinata, si scoprirono ulteriori legami fra quei mittenti e altri destinatari.

In base alla comunicazione dell'intermediario finanziario, tramite l'analisi dei dati personali e le richieste FIU in numerosi Paesi, MROS fece scoperte sorprendenti: i destinatari delle transazioni erano tutti direttamente o indirettamente implicati in procedure d'inchiesta per traffico di stupefacenti e truffa. I mittenti erano per la maggior parte già noti alle autorità giudiziarie svizzere per reati quali il consumo illegale di droga e il furto.

3.19. *Affari offshore poco trasparenti*

Il sistema di sorveglianza interna di un intermediario finanziario ha attirato l'attenzione sul conto di una società offshore. Da qualche tempo sul medesimo venivano regolarmente bonificati pagamenti da un Paese europeo, poi prelevati presso distributori automatici di un altro Paese europeo subito dopo l'accredito.

Il controllo dell'intermediario finanziario rivelò che le entrate non si spiegavano, considerato il profilo della società titolare del conto. Si constatò contemporaneamente che i prelievi erano fatti dalle due persone, identificate quali aventi economicamente diritto della società offshore. In base all'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario invitò i tito-

lari del conto a fornire delle spiegazioni sulle transazioni, ricevendo in risposta l'incarico di liquidare il conto. L'intermediario finanziario fece giustamente pervenire una comunicazione di sospetto a MROS. Dopo attenta analisi, la comunicazione, completata con i risultati di ulteriori ricerche effettuate dallo stesso MROS, fu trasmessa alle autorità preposte al perseguimento penale, le quali aprirono un'inchiesta.

4. Internazionale

4.1. Memorandum of Understanding (MOU)

Durante l'anno di rapporto 2002 MROS ha concluso un MOU con due Uffici di comunicazione stranieri; nel gennaio 2002 con la FIU monegasca, il *Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers* (SICCFIN) e in dicembre con il *Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins* (TRACFIN) francese. Pertanto, fino ad oggi MROS ha stipulato un MOU con quattro FIU (di Belgio, Finlandia, Principato di Monaco e Francia).

4.2. Gruppo Egmont

Nell'anno 2002, in occasione dell'assemblea plenaria, il Gruppo Egmont ha aumentato di undici il numero dei Paesi membri. Il Gruppo Egmont conta attualmente 69 membri. I nuovi membri sono¹:

Andorra (Unitat de Prevenció de Blanqueig / UPB)
Barbados
Canada
Israele
Corea
Isole Marshall
Polonia
Russia
Singapore
Emirati Arabi Uniti
Vanuatu

La rete delle FIU continua a crescere e sostiene tramite una buona cooperazione e un rapido scambio d'informazioni la lotta globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tutt'oggi non ci sono nel Gruppo Egmont membri africani. Il gruppo di lavoro "Outreach" intende sostenere la costituzione e l'organizzazione delle FIU africane per correggere questa situazione insoddisfacente.

L'aumento di per sé positivo del numero dei membri del Gruppo Egmont rende tuttavia più difficile, negli aspetti amministrativi, la visione complessiva della situazione e rallenta, complicandoli, i rapporti con i terzi. Durante l'assemblea plenaria del 2001 si è pertanto deciso di creare in seno al Gruppo Egmont, uno *Steering Group*. Nel corso

¹ È possibile consultare la lista completa delle FIU rappresentate e operative in seno al Gruppo Egmont sulla homepage del GAFI all'indirizzo www.oecd.org/fatf sotto *other initiatives, Gruppo Egmont*

dell'assemblea plenaria del 2002 a Monaco, è stato presentato il relativo concetto, approvato dai responsabili delle FIU (*heads of FIUs*). È così nato il cosiddetto Comitato Egmont (Egmont Committee), composto di una FIU o un rappresentante ciascuno:

- dei gruppi di lavoro Egmont Legal, Outreach e Training and Communication;
- della FIU che gestisce l'Egmont Secure Web;
- della FIU che garantisce il supporto amministrativo permanente del Gruppo Egmont e
- di una FIU ciascuna per le regioni asiatica, americana, europea e dell'Oceania².

Il Comitato Egmont si occupa in primo luogo di questioni amministrative nonché dell'intensificazione della collaborazione fra il Gruppo Egmont e altre organizzazioni internazionali e gruppi di lavoro, in nome degli *heads of FIUs* e nei limiti dettati dalle loro decisioni. Le decisioni del Gruppo Egmont continuano a essere prese in seno al plenum degli *heads of FIUs*.

L'assemblea plenaria del Gruppo Egmont, tenutasi nel giugno 2002 a Monaco, così come i workshop e i seminari, hanno avuto quale tema principale la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Dopo che lo scorso anno il Gruppo Egmont aveva elaborato cento studi di tipologie³ sul riciclaggio di denaro, si è deciso di effettuare anche sul finanziamento del terrorismo questi studi di tipologie.

4.3. GAFI / FATF

I lavori del GAFI XIV sono stati caratterizzati da un'intensa attività dei gruppi di lavoro costituiti per la revisione delle 40 raccomandazioni e delle 8 raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo. Le nuove raccomandazioni dovrebbero essere approvate in occasione dell'assemblea plenaria nell'estate 2003.

4.3.1 Paesi non cooperativi

La Russia, la Repubblica Dominicana, le Isole Niue e Marshall sono state cancellate dalla lista.

Attualmente la lista dei Paesi e dei territori non cooperativi (PTNC) è la seguente: Isole Cook, Egitto, Granada, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Filippine, St. Vincent e le isole caraibiche delle Grenadine e Ucraina.

Il 20.12.2002 il GAFI ha deciso di applicare delle contromisure nei confronti dell'Ucraina.

² Il continente africano non è ancora rappresentato in seno al Comitato Egmont a causa dell'assenza di FIU operative

³ Vedi anche su: www.fedpol.admin.ch

4.3.2 Autovalutazione relativa alle raccomandazioni sul finanziamento del terrorismo

Nell'ottobre 2001, in occasione dell'adozione delle 8 raccomandazioni sul finanziamento del terrorismo, il GAFI ha deciso di procedere a un'autovalutazione complessiva riferita a queste norme. In base ai risultati ottenuti in 120 Paesi, il GAFI fornirà, con l'aiuto del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e dell'ONU, un'assistenza tecnica per consentire a un certo numero di Paesi di migliorare i loro sistemi di lotta contro il finanziamento del terrorismo.

4.3.3 Collaborazione con il Fondo monetario internazionale e con la Banca mondiale

L' 11.10.2002 il GAFI ha adottato la nuova metodologia di valutazione AML/CFT⁴. Nel 2003 è iniziata una prima fase pilota di 12 mesi, che permetterà di sperimentare questo nuovo strumento di valutazione in seno alle giurisdizioni di Paesi non membri.

4.3.4 Revisione delle 40 raccomandazioni

Il commento che segue ha lo scopo di presentare le principali modifiche previste e il loro impatto su MROS. Esso riporta lo stato della situazione alla fine del 2002. Va precisato che le nuove raccomandazioni saranno probabilmente adottate in occasione dell'assemblea plenaria del giugno 2003.

Definizione del reato quale antefatto: il testo proposto prevede la possibilità per i Paesi di definire il reato quale antefatto. La definizione può includere tutti i crimini, oppure fissare un limite massimo o minimo per la pena applicabile al reato, o ancora stabilire una lista di reati. La raccomandazione definitiva dovrebbe presentarsi come la combinazione di queste varianti, in modo tale da poter essere applicata all'interno di tutte le giurisdizioni. In base al limite fissato (si sta discutendo di ridurre il limite della pena massima a un anno), la definizione di riciclaggio risulterebbe più larga per la Svizzera e comprenderebbe un gran numero di reati nuovi. Pertanto, il numero delle comunicazioni dovrebbe subire un incremento considerevole.

Strutture societarie: il GAFI vuole adottare delle misure per ridurre il rischio che le azioni al portatore e i trust siano utilizzati per il riciclaggio, facilitando alle autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio e agli intermediari finanziari l'accesso alle informazioni riguardanti i beneficiari economici.

Professioni e attività di tipo non finanziario: si tratta di decidere in quale misura le 40 raccomandazioni debbano applicarsi alle attività finanziarie di professioni non considerate quali istituzioni finanziarie. La discussione ha interessato sei categorie professionali: i casinò e altre forme di gioco d'azzardo, gli agenti immobiliari e i commercianti di oggetti di valore (pietre e metalli preziosi, opere d'arte), le professioni del ramo

⁴ Anti Money Laundering and the Combat against Terrorist Financing

contabile, gli avvocati e i notai, le persone che offrono servizi a società e trust e i consulenti in materia d'investimento.

L'estensione degli obblighi di diligenza a queste categorie professionali comporterà un sensibile incremento del numero delle comunicazioni.

Nuova definizione di "sospetto fondato" : il gruppo di lavoro sta studiando la possibilità di rinunciare al criterio di "fondato", che è un criterio oggettivo, per sostituirlo con uno di tipo soggettivo che comprenda solo la nozione di "sospetto". Anche questa modifica influenzerebbe il numero delle comunicazioni.

5. Link su Internet

5.1. Svizzera

5.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch Ufficio federale di polizia / Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

5.1.2 Autorità di vigilanza

www.admin.ch/ebk Commissione federale delle banche
www.admin.ch/bpv Ufficio federale delle assicurazioni private
www.admin.ch/efv Amministrazione federale delle finanze/Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
www.esbk.ch Commissione federale delle case da gioco

5.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org Associazione svizzera dei banchieri
www.swissprivatebankers.com Associazione svizzera dei banchieri privati

5.1.4 Altri

www.zoll.admin.ch Amministrazione federale delle dogane
www.snb.ch Banca nazionale svizzera

5.2. Internazionale

5.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

www.ustreas.gov/fincen Financial Crimes Enforcement Network/USA
www.ncis.co.uk National Criminal Intelligence Service/ Regno Unito
www.austrac.gov.au Australian Transaction Reports and Analysis Centre
www.ctif-cfi.be Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio

5.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org Financial Action Task Force on Money Laundering
www.undcp.org United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
www.odccp.org Office for Drug Control & Crime Prevention – ONU
www.cfatf.org Caribbean Financial Action Task Force

5.3. Altri Link

www.europa.eu.int	Unione europea
www.coe.int	Consiglio d'Europa
www.ecb.int	Banca centrale europea
www.worldbank.org	Banca mondiale
www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, USA
www.interpol.int	Interpol
www.europol.eu.int	Europol
www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
www.bis.org	Banca die regolamenti internazionali